



CITTÀ DI RIPOSTO

Città Metropolitana di Catania



REGOLAMENTO

**PER LA DISCIPLINA DELLE
PROGRESSIONI TRA LE AREE “IN DEROGA”
O STRAORDINARIE O SPECIALI**

[art. 13, commi 6, 7 e 8, C.C.N.L. Enti Locali 2019-2021 del 16/11/2022]



INDICE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 - Attivazione delle procedure di progressione verticale

Art. 3 - Requisiti per la partecipazione alle procedure per la progressione verticale

Art. 4 - Avvisi di selezione

Art. 5 - Commissione per la procedura selettiva valutativa

Art. 6 - Criteri di valutazione

Art. 7 - Formazione della graduatoria finale

Art. 8 - Clausola di rinvio

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROGRESSIONI TRA LE AREE

CD. "IN DEROGA"

art. 13, commi 6, 7 e 8, C.C.N.L. Funzioni Locali 2019-2021 del 16/11/2022

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle progressioni tra le aree, di cui all'articolo 13, commi 6, 7 e 8, del C.C.N.L. Funzioni Locali 2019-2021 del 16/11/2022, in applicazione dell'art. 52 "*Disciplina delle mansioni*", comma 1-bis, penultimo periodo, del D.Lgs. n.165/2001, introdotto dall'art. 3, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 6 agosto 2021, n. 113, con cui è stato disposto che "*In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dalle amministrazioni per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno*".
2. Il C.C.N.L. del 16 novembre 2022 ha tracciato una distinzione netta tra due diverse tipologie di procedure di progressione verticale ovvero tra le aree:
 - procedure "ordinarie", la cui disciplina, ancorché richiamata nei contratti (art. 15, comma 1, del richiamato C.C.N.L.), trae origine unicamente dalla legge (considerata anche la riserva di legge in materia);
 - procedure "speciali", temporalmente limitate alla finestra temporale compresa tra il 1° aprile 2023 e il 31 dicembre 2025, la cui disciplina è, invece, prevista nel C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali (art. 13, commi 6, 7, 8).
3. A norma del citato comma 6 dell'art. 13 del C.C.N.L. Funzioni Locali 2019-2021 "*la progressione tra le aree può aver luogo con **procedure valutative** cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata Tabella C di Corrispondenza*", per cui si dovrà "*tener conto dell'esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2025.*".
4. A norma del citato comma 7 dell'art. 13 del C.C.N.L. Funzioni Locali 2019-2021 "*Le amministrazioni definiscono, in relazione alle caratteristiche proprie delle aree di destinazione e previo confronto di cui all'art. 5 (Confronto), i criteri per l'effettuazione delle procedure di cui al comma 6 sulla base dei seguenti elementi di valutazione a ciascuno dei quali deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 20%:*
 - a) *esperienza maturata nell'area di provenienza, anche a tempo determinato;*
 - b) *titolo di studio;*
 - c) *competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (es. competenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali.*".

5. A norma del citato comma 8 dell'art. 13 del C.C.N.L. Funzioni Locali 2019-2021 *“Le progressioni di cui al comma 6, ivi comprese quelle di cui all'art. 93 ed all'art. 107, sono finanziate anche mediante l'utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell'art.1, comma 612, della L. n. 234 del 30.12.2021 (Legge di Bilancio 2022), in misura non superiore allo 0,55% del monte salari dell'anno 2018, relativo al personale destinatario del presente CCNL.”.*

Art. 2 - Attivazione delle procedure di progressione verticale

1. É facoltà dell'Amministrazione prevedere, con la programmazione triennale del fabbisogno del personale, le progressioni di cui al presente Regolamento, nel rispetto dei limiti stabiliti dal citato comma 8 dell'art. 13 del C.C.N.L. Funzioni Locali 2019-2021.

Art. 3 - Requisiti per la partecipazione alle procedure per la progressione verticale

1. Le procedure per la progressione verticale ovverosia tra le aree sono interamente riservate al personale interno secondo i termini, i vincoli, le condizioni e le modalità stabiliti dalla vigente normativa. Per personale interno o dipendente si intende esclusivamente il personale assunto a tempo indeterminato, inquadrato secondo la contrattazione collettiva nazionale di comparto, escluso qualsiasi rapporto di lavoro e/o di prestazione di opera di diversa natura.
2. Le procedure di cui al comma 1 sono rivolte ai dipendenti, collocati nell'area immediatamente inferiore, in possesso dei requisiti previsti dal C.C.N.L. 2019-2021 (tabella C):

TABELLA C	
TABELLA DI CORRISPONDENZA	
Progressione tra aree	Requisiti
DA AREA DEGLI OPERATORI AD AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	a) assolvimento dell'obbligo scolastico e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'area degli Operatori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione, opportunamente valutabile
DA AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI AD AREA DEGLI ISTRUTTORI	a) diploma di scuola secondaria di secondo grado e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'area degli Operatori esperti e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione, opportunamente valutabile oppure b) assolvimento dell'obbligo scolastico e almeno 8 anni di esperienza maturata nell'area degli Operatori esperti e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione, opportunamente valutabile
DA AREA DEGLI ISTRUTTORI (CAT. C) AD AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (CAT. D)	a) laurea (triennale o magistrale) e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'area degli Istruttori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione ed opportunamente valutabile oppure b) diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza

	maturata nell'area degli Istruttori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione, opportunamente valutabile
--	---

Art. 4 - Avvisi di selezione

1. Gli avvisi di selezione per le procedure per la progressione verticale di cui all'articolo 13, commi 6, 7 e 8, del C.C.N.L. Funzioni Locali 2019-2021 del 16/11/2022, adottati dal Responsabile competente in materia di gestione delle risorse umane, sono pubblicati all'Albo Pretorio *on line* nonché sul sito *web* del Comune di Riposto alla sottosezione "Bandi di concorso" della sezione "Amministrazione trasparente" per almeno 15 giorni consecutivi e le domande vanno presentate entro il termine in essi indicato.

Art. 5 - Commissione per la procedura selettiva valutativa

1. La Commissione è nominata dal Responsabile dell'Area competente in materia di gestione delle risorse umane ed è composta, nel rispetto delle rappresentanze di genere, nel modo seguente:
 - n. 1 Presidente;
 - n. 2 componenti esperti;
 scelti tra i dipendenti dell'Ente appartenenti all'Area dei Funzionari e dell'E.Q o esterni;
 - n.1 segretario verbalizzante, scelto tra i dipendenti dell'Ente appartenenti all'Area degli Istruttori.

Art. 6 - Criteri di valutazione

1. La procedura valutativa, a norma del citato comma 7 dell'art. 13 del C.C.N.L. Funzioni Locali 2019- 2021, è basata sui seguenti elementi di valutazione:
 - a) *esperienza maturata nell'area di provenienza, anche a tempo determinato;*
 - b) *titolo di studio;*
 - c) *competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (es. competenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali.*
2. I criteri da utilizzare per l'effettuazione delle procedure, in ordine ai sopra indicati elementi di valutazione sono declinati nel modo che di seguito si rappresenta:

Al candidato possono essere assegnati **un massimo di 100 punti**:

- I. **Max 20 punti (20%)** per esperienza maturata nell'area di provenienza, anche a tempo determinato:
 - **Punti 1** per ogni anno lavorativo svolto nell'area di provenienza;
- II. **Max 20 punti (20%)** per titoli di studio posseduti:
 - **Punti 20** per il possesso di titolo di studio superiore a quello richiesto per l'accesso dall'esterno ed assorbente rispetto a quello richiesto per l'accesso dall'esterno, conseguito con il punteggio massimo (lode esclusa);
 - **Punti tra 19 e 16** determinati in modo proporzionale in relazione al possesso di titolo di studio superiore a quello richiesto per l'accesso dall'esterno ed assorbente rispetto a quello richiesto per l'accesso dall'esterno, conseguito con un punteggio inferiore;

- **Punti 15** per il possesso di titolo di studio superiore a quello richiesto per l'accesso dall'esterno e non assorbente rispetto a quello richiesto per l'accesso dall'esterno, conseguito con il punteggio massimo (lode esclusa);
- **Punti tra 14 e 11** determinati in modo proporzionale in relazione al possesso di titolo di studio superiore a quello richiesto per l'accesso dall'esterno e non assorbente rispetto a quello richiesto per l'accesso dall'esterno, conseguito con un punteggio inferiore;
- **Punti 10** per il possesso di titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno conseguito con il punteggio massimo (lode esclusa);
- **Punti tra 9 e 1** determinati in modo proporzionale in relazione al possesso di titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno, conseguito con un punteggio inferiore;

III. **Max 60 punti** (60%) per competenze professionali:

Max 20 punti, per valutazione performance individuale degli ultimi 3 anni (in relazione a cui è stata già conclusa la procedura di valutazione):

- media valutazione pari a 100/100	punti	20
- media valutazione pari da 99 a 99,99/100	punti	16
- media valutazione pari da 98 a 98,99/100	punti	12
- media valutazione pari da 97 a 97,99/100	punti	8
- media valutazione pari da 96 a 96,99/100	punti	4
- media valutazione pari a meno di 96/100	punti	0

Max 10 punti, per competenze acquisite attraverso percorsi formativi certificati:

- Punti 0,5 per corsi professionali di 1 giorno;
- Punti 1 per corsi professionali di 2 giorni;
- Punti 1,5 per corsi professionali di 3 o più giorni.

Max 30 punti, per competenze acquisite nei contesti lavorativi:

- Punti 10 per incarichi formalmente assegnati dal Responsabile di Area - assegnazione mansioni superiori - specifiche responsabilità e/o deleghe;
- Punti 10 per competenze informatiche o linguistiche certificate;
- Punti 10 per abilitazioni professionali conseguite coerenti con il profilo.

Art. 7 - Formazione della graduatoria finale

1. La graduatoria finale, predisposta ed approvata dal Responsabile dell'Area I Amministrativa, è formata secondo l'ordine del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato con l'osservanza, a parità di punti, della preferenza per il candidato che ha acquisito il più elevato punteggio nelle competenze professionali ed, in caso di ulteriore parità, per il più giovane di età anagrafica.

Le osservazioni eventualmente presentate nei confronti della graduatoria da ciascun dipendente devono essere redatte in carta semplice, motivate e supportate da elementi concreti; sottoscritte dal dipendente ed indirizzate al Responsabile dell'Area I Amministrativa, entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Qualora il giorno di scadenza sia festivo, il termine è differito al primo giorno feriale immediatamente successivo.

Il Responsabile dell'Area I Amministrativa valuta le osservazioni ed, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento delle osservazioni, ne comunica le risultanze al dipendente interessato.

2. Il Responsabile dell'Area I Amministrativa provvede alla conferma o alla modifica della graduatoria, rendendola definitiva.
3. La graduatoria definitiva è approvata con determinazione del Responsabile dell'Area I Amministrativa ed è pubblicata all'Albo Pretorio *on line* nonché sul sito *web* del Comune di Riposto e alla sottosezione “bandi e concorsi” della sezione “Amministrazione trasparente”.
4. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a selezione, i candidati utilmente collocati nella graduatoria, che è utilizzata solamente nel tetto dei posti per i quali la procedura è indetta e che non può essere utilizzata per ulteriori e successive progressioni verticali o tra le aree.
5. L'Ente provvederà a sottoscrivere con i vincitori un nuovo contratto individuale di lavoro, con inquadramento nell'area immediatamente superiore, previo accertamento della veridicità del possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione oggetto di valutazione.
6. I vincitori sono esonerati dallo svolgimento del periodo di prova in conformità a quanto disposto dal C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali vigente.
7. Qualora il trattamento economico in godimento dei dipendenti vincitori della progressione verticale risulti superiore al trattamento tabellare iniziale del nuovo inquadramento, come stabilito dai vigenti C.C.N.L. Funzioni ed Enti locali, gli stessi conservano la differenza a titolo di "assegno ad personam" che sarà assorbita nelle eventuali e successive progressioni economiche all'interno della stessa area.

Art. 8 - Clausola di rinvio

1. Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento, trova applicazione la vigente normativa incluse le previsioni dettate dai commi 2 e 3 dell'articolo 15 del C.C.N.L. 16.11.2022 e la normativa regolamentare interna in materia concorsuale.